

Commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico Regolamento interno

La commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: «la commissione per i ricorsi»),
visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾ e, in particolare, l'articolo 85, il quale prevede l'istituzione di una commissione per i ricorsi,
vista la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico, del 6 novembre 2015, che nomina i membri e i supplenti della commissione per i ricorsi a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014,
considerando che l'articolo 85, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014 prevede che la commissione per i ricorsi adotti e pubblici il proprio regolamento interno,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Capo 1 Aspetti organizzativi

Articolo 1 Funzionamento della commissione per i ricorsi

1. La commissione per i ricorsi è composta come stabilito all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.
2. La commissione per i ricorsi nomina un presidente fra i suoi membri. Ciò avviene a scrutinio segreto, salvo tutti i membri convengano di procedere per consenso. È nominato il membro che ottiene i voti di oltre la metà dei membri e dei supplenti che compongono la commissione per i ricorsi. Se nessun membro ottiene tale maggioranza, si procede a nuovi turni di scrutinio fra i migliori candidati fino a quando tale maggioranza è raggiunta. Il mandato del presidente ha una durata di due anni e mezzo ed è rinnovabile.
3. Il presidente dirige le attività e l'amministrazione della commissione per i ricorsi.
4. La commissione per i ricorsi nomina inoltre un vicepresidente fra i propri membri con la stessa procedura.
5. In caso di malattia o di altri motivi eccezionali di impedimento del presidente, il vicepresidente svolge le funzioni del presidente.
6. Se un membro si dimette prima del termine del suo mandato, un supplente lo sostituisce fino alla nomina di una nuova persona come sostituto da parte del Comitato.
7. In caso di malattia o di altro motivo eccezionale di impedimento, o qualora altre circostanze particolari di un caso raccomandino la partecipazione di un supplente con

¹ (1) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

conoscenze specifiche o padronanza di informazioni tecniche specifiche pertinenti per la determinazione del ricorso, la commissione per i ricorsi può, su proposta del presidente e con il consenso del membro interessato, sostituire un membro con un supplente per un ricorso.

Articolo 2

Presidenza di un ricorso

Il presidente presiede le udienze e le deliberazioni, o può nominare a tal fine il vicepresidente o un altro membro (il termine «presidente» nel presente regolamento include il vicepresidente o un altro membro in relazione a un ricorso che lo stesso è stato chiamato a presiedere).

Articolo 3

Indipendenza e imparzialità

1. La commissione per i ricorsi e ciascuno dei suoi membri agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse, come previsto dall'articolo 85, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014.

2. L'indipendenza di un membro può essere contestata solo se esistono circostanze che danno luogo a dubbi oggettivi e ragionevoli riguardo alla sua imparzialità o indipendenza. L'indipendenza di un membro non può essere contestata in nessun caso in ragione della sua nazionalità.

3. Un membro rifiuta di far parte di una commissione per un ricorso se sussistono circostanze che danno luogo a dubbi ragionevoli fondati su elementi oggettivi riguardo alla sua imparzialità o indipendenza. Il membro è tenuto a informare tempestivamente per iscritto il presidente e il segretariato e, in seguito, il presidente nomina un supplente.

4. Non appena sia notificato un ricorso, il presidente chiede ai membri se si trovano in situazione di conflitto di interessi.

5. Un membro chiamato a far parte di una commissione per un ricorso il quale ritiene che possano sussistere circostanze suscettibili di dar luogo a dubbi in ordine alla sua imparzialità o indipendenza e che non ha rifiutato di parteciparvi ai sensi del paragrafo 3 comunica tali circostanze al presidente. Il presidente, quindi, d'ufficio o dopo aver consultato le parti, può decidere di sostituire il membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, o stabilire che non sussistono motivi per la ricusazione di tale membro. Una parte può rinunciare a un motivo di ricusazione di cui sia a conoscenza.

6. Se ritiene, per qualsiasi ragione, di non poter partecipare al procedimento di ricorso, il presidente è tenuto a informare tempestivamente per iscritto i membri e il segretariato in merito ai motivi. Il vicepresidente è nominato a presiedere il ricorso. Se anche il vicepresidente non può parteciparvi, un altro membro è nominato a presiedere il ricorso seguendo la stessa procedura.

7. Se intende contestare l'indipendenza di un membro, la parte invia tempestivamente al segretariato una dichiarazione scritta contenente i motivi della contestazione. Salvo il membro oggetto di contestazione rinunci al ricorso, la commissione decide sulla

contestazione. Ai fini della presente decisione, il membro oggetto di contestazione non partecipa alla deliberazione e non ha diritto di voto. La decisione della commissione per i ricorsi è motivata e notificata alle parti. Se una contestazione è manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il presidente può respingerla con ordinanza motivata.

8. Le parti sono tempestivamente informate della composizione della commissione per i ricorsi da parte del segretariato per conto della stessa commissione per i ricorsi.

9. L'espressione «commissione per i ricorsi» ai fini del presente articolo indica la commissione per i ricorsi nella sua composizione per il ricorso o i ricorsi ai sensi del presente regolamento, e il termine «membro» comprende il termine «supplente».

Articolo 4 **Il segretariato**

1. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il Comitato garantisce un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione per i ricorsi, di tipo funzionale e tecnico che comprende i mezzi di comunicazione, con un'adeguata separazione delle funzioni da tutte le altre attività del Comitato. Il personale del segretariato è tenuto alla massima riservatezza e all'imparzialità su tutte le questioni relative alla commissione per i ricorsi. Il personale del segretariato, nello svolgimento dei propri compiti, non è vincolato da e non accetta istruzioni, raccomandazioni o pareri da parte del Comitato o da qualsiasi altra parte del procedimento di ricorso.

2. Il Comitato garantisce l'attuazione di una procedura adeguata affinché, sin dall'inizio del ricorso, nessuna informazione sia trasferita dal segretariato al Comitato o a qualsiasi ente affiliato diverso dalla commissione per i ricorsi.

3. Le comunicazioni e le osservazioni delle parti saranno trasmesse alla commissione per i ricorsi attraverso il segretariato. Un ricorso si svolge come segue:

a) al momento della presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 5, il segretariato trasmette immediatamente il ricorso al presidente e ai membri;

b) il segretariato agisce in conformità delle indicazioni del presidente e, su nomina di un relatore da parte del presidente ai sensi dell'articolo 12, secondo le indicazioni del relatore, assegna un numero di caso individuale al ricorso, conserva un registro dei ricorsi, distribuisce i documenti ai membri e ai supplenti, come previsto, organizza le riunioni della commissione per i ricorsi, le udienze preliminari e le udienze, svolge tutto il lavoro preparatorio interno pertinente per una corretta ed efficiente gestione del ricorso, compresa l'organizzazione delle traduzioni quando richiesto dalla lingua del procedimento, nonché fornisce in altro modo assistenza in relazione al ricorso come richiesto dalla commissione per i ricorsi;

c) al momento della presentazione della risposta ai sensi dell'articolo 6, il segretariato trasmette immediatamente la risposta al presidente e ai membri;

d) il segretariato comunica alle parti la decisione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014.

Capo 2

Memorie delle parti

Articolo 5

Ricorso presentato dal ricorrente

1. La parte che intenda presentare un ricorso contro una decisione del Comitato ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, procede per mezzo di un ricorso che indichi la decisione oggetto del ricorso.

2. La lingua dell'atto del ricorso e del procedimento di ricorso è la lingua scelta dal ricorrente conformemente all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e all'articolo 2 del regolamento n. 1/1958 del Consiglio. Se non diversamente richiesto dal regolamento n. 1/1958 del Consiglio, la lingua dell'atto del ricorso e del procedimento di ricorso è la lingua della decisione impugnata. Tuttavia, le parti possono concordare una lingua diversa da quella della decisione impugnata. Se la decisione impugnata è stata emessa in più di una lingua dell'Unione e la lingua inglese figura fra tali lingue, la lingua del ricorso è l'inglese, salvo le parti concordino una lingua diversa. Le parti sono invitate a depositare una copia di cortesia in inglese permettendo così di risparmiare tempo, dal momento che la traduzione ufficiale dalla lingua procedurale alla lingua di lavoro utilizzata dal gruppo di ricorso può ritardare il processo (fermo restando che la lingua delle traduzioni di cortesia non costituisce la lingua della decisione impugnata). Poiché la lingua di lavoro della commissione per i ricorsi e del Comitato è l'inglese, i termini e le scadenze relativi al procedimento di ricorso, compresi quelli relativi allo scambio di osservazioni o documenti per iscritto e alla notifica della decisione nella lingua del ricorso, possono essere prorogati a causa dei periodi di traduzione, qualora la lingua del ricorso non sia l'inglese. Le osservazioni in formato elettronico sono considerate documenti ai sensi del presente articolo.

3. La decisione oggetto del ricorso è allegata al ricorso.

4. Il ricorso:

a) indica il motivo per cui esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014;

b) indica i motivi su cui esso si basa;

c) qualora sia presentata una domanda affinché il ricorso abbia effetto sospensivo, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014 in attesa dell'esito del ricorso, esso indica i motivi di tale domanda;

d) contiene, in allegato, copia dei documenti che il ricorrente intende far valere a sostegno della propria tesi.

5. Se superiore a 10 pagine, il ricorso dovrebbe contenere una sintesi del contenuto di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. Il ricorso indica chiaramente tutti i recapiti, compresi, fra l'altro, il nome del ricorrente e l'indirizzo di posta elettronica, attraverso i quali il segretariato può inviare comunicazioni al ricorrente.

7. Il ricorso indica il(i) nome(i) dei rappresentanti del ricorrente e ne presenta l'atto di procura. Se una persona fisica notifica il ricorso per proprio conto, deve essere presentata una copia di un documento di identificazione in corso di validità (carta d'identità, passaporto o altro documento in corso di validità). Per verificare ulteriormente l'ammissibilità del ricorso, la commissione per i ricorsi può richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni al ricorrente.

8. Il ricorrente può, in qualsiasi momento, rinunciare al ricorso, dandone comunicazione al segretariato. Il segretariato comunica altresì al Comitato la decisione del ricorrente di rinunciare al ricorso.

9. Se vi è più di un ricorrente, le suddette disposizioni si applicano a ciascuno di essi.

Articolo 6

La risposta del Comitato

1. Il Comitato formula una risposta.

2. La risposta:

a) indica eventuali eccezioni di inammissibilità;

b) indica i motivi addotti per l'impugnazione del ricorso;

c) indica gli argomenti del Comitato riguardo alla domanda intesa a far sì che il ricorso produca un effetto sospensivo;

d) contiene, in allegato, copia dei documenti che il Comitato intende far valere a sostegno della propria tesi.

3. Un'osservazione del Comitato che non soddisfi i requisiti di cui sopra non è considerata una risposta. In tal caso, la commissione per i ricorsi ne informa sempre il Comitato e concede allo stesso la possibilità di porvi rimedio fornendo ulteriori precisazioni entro un termine adeguato stabilito dal presidente.

4. Se superiore a 10 pagine, la risposta dovrebbe contenere una sintesi del contenuto di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

5. La risposta è notificata al(i) ricorrente(i) e depositata presso il segretariato entro due (2) settimane dalla notifica del ricorso, mentre il Comitato può optare per una proroga di altre due (2) settimane fornendo una motivazione.

6. Se il Comitato dichiara di non opporsi al ricorso e, sulla base delle richieste del ricorrente, revoca o modifica la propria decisione, comunicando tale modifica al ricorrente

e al segretariato, la commissione per i ricorsi può decidere che non vi sia luogo a statuire ed estinguere il ricorso.

7. Se il Comitato, nella risposta, si oppone al ricorso, la commissione per i ricorsi può, tenuto conto della complessità del caso, dare al ricorrente la possibilità di presentare una controreplica alla risposta del Comitato entro due (2) settimane dalla notifica di quest'ultima. Quando riceve la controreplica del ricorrente, il Comitato è invitato, se lo desidera, a rispondere alla controreplica e tale ulteriore risposta del Comitato viene depositata entro due (2) settimane dalla notifica della controreplica del ricorrente.

Capo 3

Termini, presentazione e notifica

Articolo 7

Presentazione e notifica

1. Il ricorso e la risposta devono essere presentati e notificati per iscritto all'indirizzo indicato nel sito web del Comitato.
2. Un documento da presentare presso il segretariato o da notificare a una delle parti è comunicato via posta elettronica, nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili. Fatte salve eventuali obiezioni sollevate dalle parti, il presidente può decidere che il documento sia presentato tramite posta raccomandata o consegnato a mano, a fronte di ricevuta, o in conformità delle indicazioni fornite riguardo alla presentazione e/o alla notifica di un particolare ricorso.
3. La presentazione si considera avvenuta al ricevimento della posta raccomandata o della copia del messaggio di posta elettronica, se anteriore.

Articolo 8

Termini

1. Ogni termine stabilito o imposto ai sensi del presente regolamento può essere prorogato dalla commissione per i ricorsi o dal presidente, a seconda dei casi.
2. I termini sono calcolati ai sensi del regolamento n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽²⁾.

Capo 4

Pronunce pregiudiziali

Articolo 9

Ammissibilità del ricorso

1. Se il Comitato sostiene che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, la commissione per i ricorsi stabilisce se sia ammissibile o meno, prima di esaminarne la fondatezza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014.

(²) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

2. La commissione per i ricorsi può sollevare d'ufficio questioni di ammissibilità. La commissione per i ricorsi può inoltre dichiarare d'ufficio che un'osservazione scritta ad essa indirizzata non può essere considerata un ricorso ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, qualora l'osservazione non identifichi la decisione impugnata del Comitato e/o i motivi del ricorso non forniscano una ragione sufficiente riguardo a quale aspetto o quali aspetti della decisione del Comitato siano considerati illegittimi e perché. Prima di emettere un provvedimento in tal senso, la commissione per i ricorsi informa sempre il ricorrente del motivo per cui l'osservazione iniziale non è considerata un ricorso e concede opportunamente allo stesso la possibilità di porvi rimedio fornendo ulteriori precisazioni entro un termine adeguato stabilito dal presidente.

3. Le procedure di cui al presente regolamento (comprese quelle di seguito indicate con riferimento alle indicazioni, alla riunione preliminare all'udienza e alle osservazioni orali) si applicano laddove il presidente lo ritenga opportuno allo scopo di definire questioni di ammissibilità.

4. La decisione della commissione per i ricorsi che definisce questioni di ammissibilità è redatta per iscritto e adottata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014.

Articolo 10

Sospensione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014

1. Un ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, la commissione per i ricorsi può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

2. Le procedure di cui al presente regolamento (comprese quelle di seguito indicate con riferimento alle indicazioni e alla riunione preliminare all'udienza) si applicano laddove il presidente lo ritenga opportuno al fine di definire questioni relative alla sospensione di una decisione da parte del Comitato. Inoltre, in circostanze eccezionali, la commissione per i ricorsi può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata per un periodo sufficiente a consentire una discussione approfondita riguardo alla sospensione.

3. La decisione della commissione per i ricorsi che definisce questioni relative alla sospensione è redatta per iscritto e adottata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014. Su richiesta di una delle parti, la commissione per i ricorsi può modificare, in qualsiasi momento, la propria decisione di sospendere o non sospendere l'esecuzione della decisione impugnata.

Capo 5

Gestione dei casi

Articolo 11

Indicazioni e riunione preliminare all'udienza

1. Il presidente può fornire indicazioni per conto della commissione per i ricorsi riguardo alla gestione del caso ai fini dell'efficiente svolgimento del ricorso in qualsiasi fase dello stesso. Ciò comprende osservazioni sulla procedura relative a notifiche proprie di una parte o a comunicazioni provenienti da altre parti ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del

regolamento n. 806/2014, oppure chiarimenti su qualsiasi aspetto del caso o delle posizioni delle parti. Tali indicazioni sono sottoposte alle parti tramite il segretariato e il presidente può consultare, a tal fine, gli altri membri e supplenti.

2. Le parti possono anche richiedere indicazioni siffatte tramite il segretariato in qualsiasi fase del ricorso. Le parti possono presentare osservazioni, in qualsiasi modo consentito dal presidente, in ordine all'adeguatezza delle indicazioni.

3. Se opportuno, il presidente può dirigere una riunione preliminare all'udienza (personalmente, al telefono, in collegamento video o con altra modalità). Il presidente può svolgere la riunione preliminare all'udienza da solo o con (o di concerto con) gli altri membri o supplenti.

4. Senza limitarne il campo di applicazione, la procedura di cui sopra si applica anche alle indicazioni fornite dalla commissione per i ricorsi per quanto riguarda qualsiasi domanda di modifica del ricorso, la risposta o la controreplica del ricorrente, oppure qualsiasi altra osservazione depositata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, o del paragrafo 5 del presente articolo, la contestazione dell'indipendenza di un membro, le indicazioni per la produzione di ulteriori documenti, le indicazioni relative alla prova testimoniale, l'autorizzazione a produrre perizie di esperti, l'autorizzazione a fornire prove orali, l'autorizzazione a prorogare i termini e le indicazioni in ordine alla contemporanea trattazione di ricorsi.

5. Su richiesta di una delle parti, o d'ufficio, la commissione per i ricorsi può decidere che le parti depositino altre osservazioni scritte, oltre al ricorso, alla risposta o alle controrepliche di cui all'articolo 6, paragrafo 7, e quindi fissare i termini per il loro deposito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 12

Relatore

1. Il presidente (con il consenso della persona interessata) nomina un altro membro/supplente o altri membri/supplenti quale(i) relatore(i) o, in via eccezionale, supplente(i), nel caso in cui un membro sia stato sostituito secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafi 6 e 7, quale relatore o correlatori, per il caso sottoposto alla commissione per i ricorsi in relazione al ricorso. Nell'assumere tale decisione, il presidente può prendere in considerazione la competenza del membro o del supplente o la sua esperienza di precedenti analoghi, la ripartizione del lavoro tra i membri o qualsiasi altro fattore pertinente. La funzione di relatore è svolta all'interno delle deliberazioni della commissione per i ricorsi ed è parte delle stesse.

2. Il presidente può decidere di non nominare un relatore e di svolgere le relative funzioni personalmente.

Articolo 13

Ricorsi consolidati

Qualora siano stati presentati due o più ricorsi riguardo allo stesso argomento, o che riguardano questioni identiche o simili, la commissione per i ricorsi può, se lo ritiene opportuno o conveniente dal punto di vista procedurale, ordinare d'ufficio che i ricorsi o

particolari questioni o argomenti sollevati nell'ambito dei ricorsi siano trattati contemporaneamente, oppure discussi in un'udienza congiunta. La commissione per i ricorsi può tuttavia chiedere il parere del ricorrente e del Comitato, se lo ritiene opportuno per la decisione circa il consolidamento del ricorso o l'udienza congiunta.

Articolo 14

Inadempimento

1. Qualora una parte abbia omesso, senza ragionevole motivazione, di conformarsi a un'indicazione della commissione per i ricorsi o a una disposizione del presente regolamento, la commissione per i ricorsi può non tenere conto della presentazione di osservazioni della parte in questione o, se quest'ultima è il ricorrente, procedere con il respingimento integrale o parziale del ricorso.

2. La commissione per i ricorsi non emette alcun provvedimento ai sensi del presente articolo senza aver comunicato alle parti la loro facoltà di presentare osservazioni contro l'adozione di un siffatto provvedimento.

3. Se la commissione per i ricorsi decide di non respingere il ricorso ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il mancato rispetto, ad opera delle parti del ricorso, delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi indicazione della commissione per i ricorsi non pregiudica la validità del procedimento o di qualsiasi decisione adottata dalla commissione per i ricorsi.

4. Il presidente predispone il calendario procedurale per lo svolgimento del ricorso. Il calendario procedurale stabilisce, in particolare, i termini per la presentazione di osservazioni a seguito della risposta del Comitato alla presentazione del ricorso, se del caso, e una data per l'udienza, salvo le parti rinuncino al proprio diritto di essere sentite. Il presidente può modificare il calendario procedurale durante il procedimento di ricorso ove opportuno.

Capo 6

Prove

Articolo 15

Disposizioni generali

La commissione per i ricorsi decide in merito all'ammissibilità delle prove prodotte, ivi inclusi i testimoni, e al valore probatorio delle stesse.

Articolo 16

Scambio di documenti

1. Una parte ha il diritto di chiedere che l'altra parte produca ulteriori documenti, ivi inclusi documenti elettronici, nei limiti stabiliti dalle norme, dai regolamenti e dagli obblighi di riservatezza applicabili e a condizione che il calendario sia modificato ai sensi dell'articolo 11.

2. In caso di disaccordo, la commissione per i ricorsi può fornire indicazioni relative alla produzione di ulteriori documenti, ma è tenuta a farlo solo se lo considera necessario per la corretta definizione del ricorso.

3. È vietata la deduzione di motivi nuovi durante il ricorso, salvo siano fondati su elementi di diritto o di fatto che emergono durante il procedimento.

4. Successivamente non può essere prodotta alcuna prova nuova, salvo sussista un motivo valido.

Articolo 17

Esperti

Una parte può produrre una perizia di un esperto previa autorizzazione della commissione per i ricorsi. L'autorizzazione è concessa solo se la commissione per i ricorsi lo ritiene necessario ai fini della corretta definizione del ricorso. Tale prova deve essere prodotta tramite una dichiarazione scritta notificata nei termini consentiti.

Capo 7

Osservazioni orali

Articolo 18

Osservazioni orali

1. Le parti hanno il diritto di presentare osservazioni orali dinanzi alla commissione per i ricorsi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014. Ciascuna parte può rinunciare al proprio diritto di essere sentita. Se una parte rinuncia a un'udienza orale, la commissione per i ricorsi può tuttavia richiedere osservazioni orali se lo ritiene necessario ai fini della corretta definizione del ricorso.

2. Le parti hanno il diritto di essere rappresentate da un avvocato alle udienze orali.

3. Tenendo conto dell'opinione delle parti, la commissione per i ricorsi fornisce indicazioni per quanto riguarda l'ordine e la forma delle osservazioni orali e, se del caso, fissa un calendario. Il segretariato informa tempestivamente le parti.

4. L'udienza si svolge presso la sede della commissione per i ricorsi, salvo quest'ultima fornisca indicazioni diverse, e in ogni caso in presenza del segretariato.

5. L'udienza si svolge a porte chiuse, salvo circostanze eccezionali richiedano diversamente.

6. La commissione per i ricorsi può fornire indicazioni sul rinvio dell'udienza su richiesta di una parte o d'ufficio. Tuttavia, il rinvio deve essere considerato eccezionale.

7. È prevista una registrazione audio digitale dell'udienza per scopi interni alla commissione per i ricorsi.

8. In caso di mancata comparizione di una parte, la commissione per i ricorsi può decidere di procedere in sua assenza.

9. Il quorum per la valida costituzione della commissione per i ricorsi al fine di sentire le osservazioni orali richiede la presenza di quattro (4) dei suoi membri. In presenza di un motivo debitamente giustificato o in caso di emergenza, a seguito di una valutazione del presidente, i membri possono anche partecipare tramite mezzi elettronici.

Articolo 19

Prove orali

1. Su richiesta di una delle parti o d'ufficio, la commissione per i ricorsi può invitare una parte a chiamare un testimone o un esperto che abbia fornito una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 17, affinché sia esaminato e interrogato in udienza, di persona o, se la commissione per i ricorsi lo consente, al telefono o in collegamento video.

2. I testimoni possono essere esaminati e interrogati dalle parti con la supervisione del presidente. Le domande possono essere rivolte loro da qualsiasi membro.

Capo 8

Presentazione del ricorso

Articolo 20

Presentazione del ricorso

Quando ritiene che le prove siano complete, il presidente comunica alle parti che il ricorso è stato presentato ai fini dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014.

Capo 9

Deliberazioni e decisione della commissione per i ricorsi

Articolo 21

Deliberazioni e decisione

1. Le deliberazioni della commissione per i ricorsi sono adottate a porte chiuse. Il segretariato non è presente durante le deliberazioni e il suo contributo può essere richiesto solo su questioni di sua competenza. La votazione delle deliberazioni finali è limitata alla commissione per i ricorsi nella sua composizione, anche se la preparazione di tali deliberazioni può essere seguita da supplenti.

2. Per le decisioni preliminari ai sensi degli articoli 13, 16, paragrafo 2, 17, 18, paragrafo 3, 18, paragrafo 4, 18, paragrafo 6, 18, paragrafo 7, e 19, paragrafo 1, il presidente e il relatore hanno diritto di agire in nome della commissione per i ricorsi; essi informano tempestivamente gli altri membri. In caso di disaccordo tra il presidente e il relatore, la decisione è adottata dall'intera commissione per i ricorsi.

3. La decisione della commissione per i ricorsi è adottata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, entro un mese dalla presentazione del ricorso. A tal fine, ogni membro della commissione per i ricorsi esprime un voto.

4. La commissione per i ricorsi, nella propria decisione, può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest'ultimo portando così, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 8, del regolamento n. 806/2014, all'adozione di una decisione modificata da parte del Comitato in tempi ragionevolmente rapidi alla luce della complessità del caso e delle modifiche da apportare, nonché nel rispetto delle buone prassi amministrative.

Articolo 22

Forma delle decisioni

1. La decisione della commissione per i ricorsi è redatta per iscritto e motivata, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014. Nella decisione non è indicato se la stessa è stata adottata all'unanimità o a maggioranza. La decisione contiene (non necessariamente in questo ordine):

- i nomi dei membri partecipanti;
- i nomi delle parti e dei loro avvocati;
- una dichiarazione relativa allo svolgimento del procedimento, alle pretese delle parti e al tipo di provvedimento da esse richiesto;
- una sintesi dei fatti pertinenti;
- la decisione e le relative motivazioni.

2. La decisione è firmata dai membri e dal segretariato. Le firme possono essere elettroniche. In seguito, il segretariato la trasmette alle parti, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014, informandole del diritto di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

Articolo 23

Rettifica della decisione

1. Le parti, entro sette giorni dalla data di ricezione della decisione, possono fornire alla commissione per i ricorsi, tramite il segretariato, un elenco di errori materiali o di calcolo o errori evidenti contenuti nella decisione.

2. La commissione per i ricorsi può, con ordinanza d'ufficio o in risposta a un siffatto elenco (e, se necessario, dopo aver ottenuto le dichiarazioni delle parti) rettificare gli errori materiali, gli errori di calcolo e gli errori evidenti contenuti nella decisione.

3. L'ordinanza di rettifica è allegata alla decisione rettificata.

Articolo 24

Pubblicazione

1. La commissione per i ricorsi pubblica la propria decisione sul sito web del Comitato. Sotto la supervisione della commissione per i ricorsi, il segretariato rende anonima la decisione e in formato tale da garantire la riservatezza delle informazioni sensibili o dei dati personali a causa, tra l'altro, della possibilità di identificare le parti o altri soggetti interessati o al particolare contesto economico o giuridico in questione. La commissione per i ricorsi può decidere che motivi eccezionali giustifichino la non pubblicazione della

decisione, ad esempio laddove non si possa garantire la riservatezza, fermo restando che la pubblicazione è la regola generale, garantendo così la dovuta trasparenza delle decisioni della commissione per i ricorsi e della prassi generale.

2. Sotto la supervisione della commissione per i ricorsi, il segretariato organizza e aggiorna regolarmente un archivio di tutte le decisioni passate della commissione, compreso un registro tematico di tali decisioni, che è reso disponibile in una sottosezione separata dell'area del sito web dell'SRB dedicata alla commissione per i ricorsi.

Capo 10

Varie ed eventuali

Articolo 25

Riservatezza e spese

1. Tutti i documenti presentati nonché tutti i documenti e/o le informazioni contenute in un documento o in documenti da presentare e/o notificare nell'ambito di un procedimento dinanzi alla commissione per i ricorsi sono tenuti riservati, in conformità del regime di riservatezza applicabile del Comitato.

2. Ciascuna parte copre le proprie spese derivanti dal procedimento dinanzi alla commissione per i ricorsi, comprese le spese relative alla partecipazione alle udienze e le eventuali prove di esperti presentate su propria richiesta.

Articolo 26

Pubblicazione e modifica del regolamento

1. Il segretariato assicura che il regolamento interno sia pubblicato in conformità dell'articolo 85, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014.

2. Il segretariato provvede affinché i partecipanti a un ricorso, tra cui il ricorrente, siano a conoscenza del regolamento interno.

3. Il presente regolamento può essere modificato dalla commissione per i ricorsi e, di volta in volta, possono essere emesse altre modalità e linee guida ad esso relative.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il regolamento interno entra in vigore il 7 settembre 2020.